

Codice A1816B

D.D. 29 ottobre 2025, n. 2111

Regio Decreto n. 523/1904 - Polizia Idraulica 7741 - R.R. n. 10-R del 16/12/2022 - Autorizzazione idraulica per Lavori di messa in sicurezza della bealera Lissarda in Via Sant'Agostino nel comune di Barge (CN) - Richiedente: Comune di Barge.



ATTO DD 2111/A1816B/2025

DEL 29/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Regio Decreto n. 523/1904 – Polizia Idraulica 7741 - R.R. n. 10-R del 16/12/2022 - Autorizzazione idraulica per Lavori di messa in sicurezza della bealera Lissarda in Via Sant'Agostino nel comune di Barge (CN) - Richiedente: Comune di Barge

Premesso che:

- in data 27/06/2025, con note assunte al prot. n. 28916/A1816B, il Comune di Barge, con sede legale in Piazza Garibaldi – 12032 Barge, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica della bealera Lissarda nel Comune di Barge (CN);
- con nota prot. n. 31038/A1816B del 11/07/2025 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;
- contestualmente all'avvio del procedimento è stato richiesto parere ai sensi della L.R. 37/2006 art. 12 (D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i.), all'ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo;
- a seguito di istruttoria/sopralluogo il Settore Tecnico regionale – Cuneo, con nota prot. n. 31535/A1816B del 15/07/2025, ha richiesto integrazioni documentali e contestualmente sospesi i termini del procedimento per la presentazione della documentazione ritenuta necessaria per l'istruttoria;
- il richiedente ha prodotto quanto richiesto trasmettendo con nota prot. n. 44461/A1816B del 07/10/2025 la documentazione integrativa/sostitutiva firmata dall'Ing. Samuele Rancurello, di cui si ritengono rilevanti per il presente procedimento i seguenti files: Elab.1_Relazione Tecnico Illustrativa.pdf.p7m; Elab.2_Relazione Idraulica.pdf.p7m; TAV. 1 - Localizzazione.pdf.p7m; TAV. 2 - Planimetria esistente + foto.pdf.p7m; TAV. 3 - Sezioni esistente.pdf.p7m; TAV. 4 - Planimetria progetto.pdf.p7m; TAV. 5 - Sezioni progetto.pdf.p7m;

- gli elaborati progettuali integrativi descrivono i seguenti interventi:

- consolidamento di un tratto di sponda in destra orografica a valle dell'attraversamento di via Sant'Agostino mediante la realizzazione di opere in blocchi di scogliera, per uno sviluppo lineare di circa 9 m;
- lavori di regimazione delle acque superficiali e riprofilatura della sezione di deflusso con taglio della vegetazione spondale in prossimità dell'attraversamento citato;
- realizzazione di un manufatto di imbocco a monte dell'attraversamento citato, su entrambe le sponde, per uno sviluppo di circa 2,5 m, anch'esso in scogliera;

- gli atti tecnici relativi alla documentazione integrativa/sostitutiva sono stati approvati con Deliberazione della Giunta Comunale n.178 del 30/09/2025;

- è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico regionale - Cuneo al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e visti gli elaborati progettuali, la realizzazione delle opere in argomento si può ritenere ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico della Bealera Lissarda.

Dato atto che:

- per le opere di difesa spondale, ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento Regionale 10/R approvato con D.P.G.R. 16/12/2022 e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non è necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti;

- per i lavori di manutenzione idraulica con taglio della vegetazione arbustiva, definiti dall'art. 37/bis del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento Regionale 10/R approvato con D.P.G.R. 16/12/2022 e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non è necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti;

- si intende acquisito il parere ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. dell'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo in quanto sono trascorsi 30 giorni senza aver avuto alcun riscontro.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;

- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- gli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Barge ad eseguire i lavori di manutenzione idraulica della bealera Lissarda, con consolidamento di un tratto di sponda in destra orografica a valle dell'attraversamento di via Sant'Agostino, lavori di regimazione delle acque superficiali e riprofilatura della sezione di deflusso con taglio della vegetazione spondale in prossimità dell'attraversamento citato e realizzazione di un manufatto di imbocco a monte dell'attraversamento citato, su entrambe le sponde, nel Comune di Barge (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici depositati agli atti del Settore ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

a) l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte de Settore Tecnico regionale – Cuneo;

b) *l'intervento dovrà essere eseguito in ottemperanza alle seguenti prescrizioni tecniche:*

- le opera di difesa dovranno essere risolte a monte e a valle per un tratto di sufficiente lunghezza per il loro ammorsamento nella sponda e/o dovranno essere perfettamente raccordate alle difese esistenti;

- in assenza di piano di posa in roccia, il piano di appoggio delle scogliere dovrà essere posto ad una quota non inferiore ad 1 m rispetto alla quota più depressa del fondo alveo;

- l'opera di difesa dovrà essere realizzata in perfetto allineamento con il profilo di sponda attuale al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;

- la quota sommitale dell'opera di difesa non dovrà superare la quota del piano di campagna della sponda su cui insiste e della sponda opposta;

- l'opera di difesa dovrà essere realizzata utilizzando massi ciclopici con volume non inferiore a 0,6 mc e peso superiore a kN 15;

- l'intervento di manutenzione con il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente ed esclusivamente nelle aree individuate nella documentazione progettuale allegata all'istanza;

- si richiama il divieto di sradicamento o abbruciamento dei ceppi degli alberi di cui all'Art.96 lettera c) del R.D. 523/1904;

- durante l'esecuzione delle lavorazioni di taglio delle piante, l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;

c) il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;

d) il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo per il recupero della fauna ittica;

e) i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;

- f) durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- g) è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico regionale - Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- h) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i) al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, tute, ecc...);
- l) i lavori in argomento dovranno essere realizzati, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni tre** a far data dalla presente Determinazione **a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi**, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- m) il committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo al Settore Tecnico regionale – Cuneo l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- n) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti esistenti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza idraulica il corso d'acqua oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al Settore Tecnico regionale -Cuneo;
- o) il Settore Tecnico regionale - Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'intervento autorizzato, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'intervento stesso sia in seguito giudicato incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- p) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- q) il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al

Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Funzionari Estensori
Antonio Pagliero
Denis Cravero

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Gianluca Comba